



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A

alla delibera n. 492/13/CONS del 25 luglio 2013

Articolo unico

1. Al Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera b) dell'articolo 1 è inserita la seguente lettera: “b-bis) “Testo unico”, il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.;
- b) alla lettera c) dell'articolo 1 le parole “Direzione contenuti audiovisivi e multimediali” sono sostituite dalle parole “Direzione servizi media”;
- c) la lettera d) dell'articolo 1 è così sostituita: “d) “Ufficio competente”, l'Ufficio diritti digitali istituito presso la Direzione servizi media”;
- d) la lettera e) dell'articolo 1 è così sostituita: “e) emittente”, un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del Testo unico”;
- e) la lettera f) dell'articolo 1 è così sostituita: “f) “fornitore di servizi di media”: il fornitore di servizi come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico”;
- f) alla lettera g) dell'articolo 1 le parole “decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” sono sostituite dalle parole “Testo unico”;
- g) la lettera h) dell'articolo 1 è così sostituita: “h) “operatore della comunicazione”, il soggetto come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto”;
- h) alla lettera l) dell'articolo 1 dopo la parola “prestabilite” sono aggiunte le parole “con servizi dedicati ad una pluralità di discipline sportive”;
- i) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole “servizio pubblico generale radiotelevisivo” sono inserite le parole “, per i fornitori di servizi di media”;
- l) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, le parole “fornitori di contenuti” sono sostituite dalle parole “fornitori di servizi di media”;
- m) all'articolo 3, comma 4, le parole “fornitori di contenuti” sono sostituite dalle parole “fornitori di servizi di media”;
- n) l'articolo 6, comma 1, è così sostituito: “È consentito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dall'organizzatore della competizione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

secondo le modalità specificate al comma 2, risultino in possesso di una testata giornalistica registrata e siano iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;

o) all'articolo 6, comma 2, le parole “, lettera c),” sono soppresse;

p) all'articolo 6, comma 3, le parole “fornitore di contenuti” sono sostituite dalle parole “fornitore di servizi di media”;

q) l'articolo 6, comma 6, è così sostituito: “Gli operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l'autorizzazione potranno richiedere l'accesso all'impianto sportivo per i soli addetti all'informazione che risultino iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti, nonché per i tecnici, questi ultimi nel numero strettamente necessario alle attività di ripresa”;

r) l'articolo 6, comma 7, è così sostituito: “L'organizzatore dell'evento, entro dieci giorni dalla disputa dell'evento stesso, comunica sul proprio sito internet il numero massimo di accrediti che possono essere rilasciati, con riferimento alle diverse aree dell'impianto sportivo, a ogni operatore della comunicazione autorizzato che ne abbia fatto richiesta.”;

s) l'articolo 7, comma 2, è così sostituito: “L'organizzatore dell'evento indica, al momento del rilascio dell'accredito, il termine entro il quale i soggetti accreditati devono presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli. La presentazione oltre il suddetto termine non consente l'accesso all'impianto per il singolo evento.”.